

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
**Capitolato d' Oneri relativo alla procedura aperta per la fornitura di gasolio da
autotrazione CIG n. 515546042D**

Art. 1. Oggetto e Durata dell'Appalto.

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di Gasolio per autotrazione a beneficio delle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. per la durata di mesi 36 (trentasei) così distinti:

- litri 4.602.000 di gasolio agevolato per l'esercizio ferroviario;
- litri 6.096.000 di gasolio nazionale per l'esercizio automobilistico;

Allo scadere del contratto la fornitura potrà essere prorogata fino ad ulteriori mesi 6 (sei), qualora per fatto del terzo o per cause di forza maggiore o, comunque, per circostanze indipendenti dalla volontà delle FAL S.r.l. queste non abbiano potuto procedere con una nuova aggiudicazione.

Si precisa che le quantità sopra indicate sono indicative, potendo le stesse variare in aumento o in diminuzione senza che l'Aggiudicataria possa sollevare eccezione o pretendere alcunché al riguardo.

Art. 2. Criterio di Aggiudicazione. Prezzo.

L'appalto sarà espletato mediante il sistema della procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82, D. Lgs. n. 163/2006 (criterio del prezzo più basso).

L'aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà presentato il massimo ribasso percentuale rispetto ai prezzi medi nazionali SIF-SIVA del gasolio per autotrazione denominati "Prezzi Italia" pubblicati settimanalmente sulla Staffetta Petrolifera Quotidiana, Fonte Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore all'atto di ciascuna consegna.

Pertanto all'aggiudicatario verrà corrisposto per ciascun litro di carburante fornito il suddetto prezzo scontato senza ulteriori oneri, oltre quelli fiscali (Iva e accise).

Art.3. Garanzia provvisoria.

I concorrenti dovranno prestare una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione nella misura e con le modalità di cui all'art. 75 del D.L.vo n.163/2006 come indicato al paragrafo 2.1.1 n. 9 del disciplinare di gara.

Art. 4 Garanzia definitiva.

La ditta aggiudicataria alla sottoscrizione del contratto dovrà prestare una garanzia definitiva con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 113 del D.L.vo citato. La durata della garanzia dovrà coprire l'intero arco temporale del contratto e l'eventuale proroga. La garanzia viene prestata per tutti gli oneri connessi al mancato e/o inesatto adempimento della fornitura.

Art. 5. Caratteristiche del prodotto.

Il gasolio fornito dovrà avere le caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 590 ultima edizione e, in particolare, con le seguenti ulteriori limitazioni:

ALLEGATO 7
al Disciplinare della procedura aperta per
la fornitura di carburanti per autotrazione

Caratteristiche	Unità	Limiti	
		Min	Max
Densità a 15 °C	Kg/m ³	820	845
Infiammabilità P.M.	°C	Oltre 55	
Contenuto di zolfo	Mg/Kg		50
Contenuto di acqua e sedimenti	Mg/Kg		500
Viscosità a 40°C	mm ² /s	2,00	4,50
Ceneri	%m/m		0,1
Indice di cetano		46,0	
Numero di cetano		49,0	
Distillazione			
Evaporazione a 150 °C	% (V/V)	-	2
Evaporazione a 250 °C		-	65
Evaporazione a 350 °C		85	-
Evaporazione a 370 °C		95	-
Filtrabilità a freddo (C.F.P.P.)			
dal 16/3 al 14/11	°C	-	0
dal 15/11 al 15/3		-	10
Stabilità all'ossidazione	g/m ³	-	25
Sedimenti attuali	Mg/Kg	-	24

Art. 6. Luoghi e modalità della consegna.

Il carburante dovrà essere reso franco -a seguito di ordinativi parziali (minimo 5000 litri) emessi dalla srl FAL con qualsiasi modalità- presso i seguenti depositi:

- 1) Bari Scalo - I° trav. Via Cifarelli;
- 2) Potenza - Via Vaccaro n. 189;
- 3) Matera - località Serra Rifusa.
- 4) Castelluccio (Pz)- stazione autobus.

Nel caso in cui uno o più impianti non dovessero essere utilizzati ovvero fosse necessario, ad insindacabile giudizio della srl F.A.L., attivare altri impianti, sempre nell' ambito delle province di Bari, Matera e Potenza, il fornitore aggiudicatario non potrà sollevare alcuna eccezione per l' eventuale variazione del numero degli impianti presso cui stoccare il gasolio, né pretendere maggiorazioni del prezzo contrattuale.

Il Distaccamento F.A.L. di Castelluccio (Pz), ove la stazione autobus è priva di autonomo deposito di carburante, i rifornimenti dovranno essere assicurati presso una stazione di servizio in rete urbana vicina al detto distaccamento; in tal caso il quantitativo minimo da assicurare sarà volta a volta determinato dalle effettive esigenze di servizio.

Art. 7. Consegna ed accettazione.

Le consegne dovranno avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, inoltrata in qualsiasi modo (lettera, e-mail, fax, telefono, etc), e nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 13:00. Solo in caso di particolari e gravi motivazioni, non dipendenti da fatto o colpa del fornitore, le consegne potranno essere effettuate, previo accordo con i responsabili dei depositi FAL, in orario diverso da quello indicato. Poiché la stazione appaltante svolge un servizio di pubblica utilità, in caso di scarsità del prodotto, le forniture oggetto della gara d'appalto dovranno avere priorità sulle altre. La mancata fornitura del gasolio che comportasse la non effettuazione, anche

parziale, delle attività proprie della srl FAL (trasporto pubblico interregionale) potrebbe configurarsi come causa di interruzione di pubblico servizio.

La consegna del prodotto deve avvenire esclusivamente con autobotti chilolitrate con regolare certificato di taratura dello strumento di misura, rilasciato dall' Ufficio metrico, previa piombatura da rimuovere in presenza del personale delle FAL incaricato presso i vari depositi.

L'accettazione presso gli impianti, indicati nel precedente articolo 6, sarà subordinata alla perfetta rispondenza del prodotto ricevuto con quello ordinato e non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti non rilevati all'atto della consegna.

Art. 8. Collaudo.

Il collaudo sarà effettuato da incaricati delle F.A.L. e consisterà nella verifica dell'assenza di acqua e di altre impurità. Le partite non collaudabili, ad insindacabile giudizio delle F.A.L., saranno rifiutate e restituite a cura e spese del fornitore che dovrà provvedere al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro le 24 ore successive. Entro tale termine, il fornitore stesso dovrà altresì provvedere alla sostituzione del prodotto che, sottoposto ad esperimenti ed analisi nel corso della fornitura, non dovesse rispondere alle rispettive specifiche e classificazioni.

Art. 9. Responsabilità per danni.

In relazione agli obblighi che la ditta aggiudicataria andrà ad assumere con la sottoscrizione del contratto e/o derivanti dalle leggi e dai regolamenti in materia, la srl F.A.L. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare al fornitore, ai suoi dipendenti, ai coadiutori ed ausiliari autonomi ovvero alle loro cose, nell'espletamento delle forniture. La ditta aggiudicataria si obbliga altresì a tenere indenne la srl F.A.L. da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante da infortuni sul lavoro al suo personale dipendente a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e di leggi vigenti. La ditta aggiudicataria assumerà, inoltre, ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale e/o alle cose delle F.A.L. e/o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto della gara di appalto, tenendo, perciò sollevata ed indenne la committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.

Art. 10 Penalità.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del gasolio, dopo il termine indicato nel precedente articolo 7, è convenuta una penale, a carico dell'aggiudicatario, in ragione del 2% del valore del gasolio non tempestivamente consegnato, salvo il maggior danno. Decorso il detto termine la fornitura si intenderà annullata.

L'importo della penale sarà trattenuta all'atto del pagamento delle fatture.

Art. 11 Acquisto in danno.

La srl F.A.L., comunque, trascorso il termine di cui ai precedenti articoli, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico, ha facoltà di acquistare presso terzi il carburante oggetto della fornitura. In tal caso essa committente, oltre alla penale sopra indicata, avrà diritto al risarcimento dei danni che le deriveranno a causa dell'eventuale maggior prezzo che dovesse riconoscere al fornitore subentrante, nonché

degli oneri derivanti dall'effettuazione di analisi, esperimenti e prove sui prodotti forniti da terzi, fatto salvo e riservato ogni altro diritto e azione.

Art. 12 Risoluzione del contratto.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di risoluzione contrattuale per l'ipotesi di inadempimento (art. 1453 c.c.) e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, la srl F.A.L. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione *ipso iure* del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. in ciascuno dei seguenti casi:

- cessione parziale o totale del contratto ad altri;
- subappalto nell'ipotesi in cui non sia stata fatta la dichiarazione in sede di offerta ovvero oltre i limiti ivi contenuti;
- gravi e ripetute inadempienze alle disposizioni contrattuali;
- sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante del fornitore per reati in danno della PA;
- adozione nei confronti del legale rappresentante del fornitore di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia;
- stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria;
- stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo;
- perdita o diminuzione della capacità tecnico-economica del fornitore che abbiano riflessi sulle garanzie prestate in favore della srl F.A.L..

La risoluzione del contratto verrà comunicata al fornitore presso il domicilio (sede) dichiarato con lettera raccomandata AR..

In ogni caso, oltre all'escussione, quale penale, della garanzia di cui all'art. 4, , sarà posto a carico del fornitore ogni ulteriore danno riveniente alla srl F.A.L., compresi i maggiori oneri derivanti dall'eventuale affidamento a terzi della fornitura oggetto della gara di appalto.

Art. 13 Pagamenti.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, esclusivamente mediante bonifico bancario, nel termine di 60 giorni dalla data della loro emissione. L'aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna delle fatture tempestivamente al fine di consentire alla Committente il rispetto dei termini di pagamento.

Art. 14 Oneri fiscali.

Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative del contratto e delle copie occorrenti sono a carico della ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art. 15 Foro Competente.

Per ogni controversia legale sarà competente solo il Foro di Bari con esclusione, quindi, di qualsiasi altro Foro.